

DL 19 GENNAIO 1996 N.28

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAL DLgs 19 settembre 1994, n. 626, IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di entrata in vigore degli adempimenti previsti dal DLgs 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in attesa dell'emanazione di disposizioni correttive del citato DLgs;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro della sanità

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1 Proroga dei termini per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

1. In attesa dell'emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, del DLgs correttivo ed integrativo del DLgs 19 settembre 1994, n. 626, i termini previsti dal citato DLgs n. 626 del 1994, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono differiti fino e non oltre il 19 marzo 1996.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.